



COMUNE DI RESIA ROŠAJANSKĚ KUMŪN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vidnã

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022

SI RENDE NOTO CHE:

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con essi conviventi, possono esercitare il **DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA** nella Circoscrizione Estero, previa **OPZIONE** (valida solo per la presente consultazione).

Gli elettori interessati che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono compilare l'apposito modulo, nel quale, oltre alla dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/2001 e ss.mm.ii., indicheranno l'indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale. Al modulo compilato dovrà essere allegato un documento di identità valido.

Gli elettori potranno far pervenire al Comune di RESIA il suddetto modulo, compilato in ogni sua parte, tramite uno dei seguenti modi: • posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Resia – Via Roma, 21 – 33010 Resia (UD) • fax al n. 0433-53392 • posta elettronica all'indirizzo: anagrafeomune.resia.ud.it • posta elettronica certificata (PEC): comune.resia@certgov.fvg.it • consegna a mano, anche da persona diversa dall'interessato.

L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e quindi entro il giorno 11 maggio 2022 così come stabilito dall'art.6 comma 2, lettera a) della legge 3 novembre 2017 n.ro 165.

SI AVVERTE INOLTRE CHE:

- E' necessaria la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l'elettore dichiari tale circostanza anche se non si trova già all'estero al momento della domanda purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione
- Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1 -bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52).
- Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Annate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di molo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all'Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.

Resia, 20/04/2022



IL SINDACO
- Anna MICELLI -
Anna Micelli